

STATUTO

"LA CASONA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS" IN LIQUIDAZIONE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: FERRARA FE VIA SMERALDINA 35

Numero REA: FE - 168008

Codice fiscale: 01443660384

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Procedure in corso: SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 19-01-2005 - Statuto completo	2
--	---

STATUTO

della Cooperativa "LA CASONA - Società Cooperativa Sociale - ONLUS"

COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO

ART. 1

E' costituita con sede in Ferrara una Società Cooperativa a responsabilità limitata, considerata ONLUS ai sensi dell'art. 10 comma 8 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460, denominata "LA CASONA - Società Cooperativa Sociale - ONLUS".

La società ha durata fino al 31 dicembre 2050 ma potrà essere prorogata a norma di legge. Agli effetti della vigilanza prevista dal D.L. 14.12.1947 N. 1577 essa aderisce alla Confederazione Cooperative Italiane.

ART. 2

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale che sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, la priorità dell'uomo sul denaro, il lavoro non strutturato sullo sfruttamento, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le Istituzioni Pubbliche, la ricerca di una società solidale.

La Cooperativa persegue l'interesse generale della comunità alla promozione e alla integrazione sociale delle persone principalmente attraverso attività produttive diverse nelle quali realizzare l'integrazione lavorativa di persone socialmente svantaggiate di cui alla Legge 381/91 in particolare aiutare carcerati, alcolisti, portatori di handicap, e in generale persone in condizioni di disagio sociale, a trovare una struttura che li accolga ed assicuri, anche attraverso l'erogazione di uno stipendio collegato alle loro capacità lavorative, una reale promozione sociale.

Al fine di un completo recupero delle persone svantaggiate o in disagio sociale, la cooperativa potrà inoltre erogare ai medesimi, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, servizi di assistenza indirizzati alla autonomia e alla socializzazione.

Le persone svantaggiate, di cui all'art. 4, 1° comma della legge 381/91 ed i soggetti individuati come previsto con Decreto del Presidente del Consiglio, devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie.

La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla Pubblica Amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza. In relazione a ciò, la Cooperativa può condurre stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto terzi ogni attività connessa all'oggetto sociale o comunque finalizzata al perseguimento dello stesso, nonché compiere tutte le operazioni imprenditoriali e contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, commerciale e finanziaria, ritenute necessarie o utili per la realizzazione dell'oggetto sociale o comunque, sia direttamente che indirettamente attinenti al medesimo.

La Cooperativa si propone inoltre di costituire fondi per lo sviluppo o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31.01.1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.

La società, senza finalità speculative, potrà svolgere attività di:

1. manutenzione del verde privato e pubblico; impianti e culture ortoflorovivaistiche e commercializzazione dei relativi prodotti, destinandoli ai fini istituzionali;
2. raccolta, riciclaggio ed attività ecologiche e di recupero materiali in genere;
3. studio, sperimentazione e realizzazione di nuove tecnologie ecocompatibili nei limiti e nel rispetto delle vigenti norme specifiche;
4. traslochi e autotrasporto di merci e persone per conto proprio e conto terzi;
5. recupero e restauro mobili, anche per conto terzi, relativa commercializzazione, destinando comunque gli eventuali introiti a fini istituzionali;
6. agriturismo e ristorazione;
7. piccola edilizia e riparazioni in genere; carpenteria metalmeccanica, elettrica idraulica ed impiantistica, creando e producendo manufatti in genere; di questi ultimi sarà possibile anche la commercializzazione sempre destinando gli eventuali utili ai fini istituzionali;
8. Gestione di beni culturali, di servizi e di strutture per l'accoglienza turistica e gestione di attività al servizio del cittadino;

9. promozione e realizzazione di attività finalizzate alla conoscenza del territorio e dell'ambiente, della cultura locale, allo sviluppo culturale, sociale, turistico delle comunità locali;

10. attività di assistenza, orientamento, educativa e di socializzazione in favore di nomadi, immigrati, rifugiati e richiedenti asilo nonché di persone detenute o già scarcerate;

11. realizzazione di corsi di formazione e addestramento professionale; pubblicazioni di libri, riviste, prodotti audiovisivi nel campo dei beni ambientali; promozione di attività integrative nel settore del tempo libero e della cultura rivolte e creare nei confronti delle persone disagiate una rete di rapporti sociali di carattere solidale.

Poiché il pieno e completo reinserimento sociale richiede, a volte, anche un luogo accogliente in cui vivere, la Cooperativa potrà, in maniera complementare alle attività di cui sopra, svolgere attività di accoglienza e di ospitalità verso quelle persone svantaggiate, sia inserite all'interno dei percorsi lavorativi, sia il cui svantaggio non permetta lo svolgimento di una reale attività lavorativa, che comunque necessitino di una dimora adatta alle loro esigenze.

Per il raggiungimento dell'oggetto la cooperativa è altresì impegnata ad integrare, in modo permanente e secondo le contingenti opportunità, la propria attività con consorzi ed altre organizzazioni frutto del- l'associazionismo cooperativo. Per il conseguimento dell'oggetto sociale la cooperativa inoltre potrà, per deliberazione del Consiglio di Amministrazione:

- assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in altre imprese, Società, Cooperative, Consorzi od Enti, costituiti o costituendi, e partecipare alla loro attività concedendo, all'occorrenza, prestiti in denaro e proprie fidejussioni;
- instaurare rapporti e compiere operazioni con Organismi Finanziari nonché concedere e ricevere fidejussioni;
- dare adesione ad Enti ed organismi il cui oggetto sia affine o complementare a quello della cooperativa;
- raccogliere conferimenti in denaro e prestiti dai soci predisponendo, all'uopo, se opportuno, apposito regolamento, nei limiti delle vigenti disposizioni di legge;
- contrarre mutui, aperture di linee di credito in conto corrente, per sconto effetti, anticipazioni passive, operazioni di factoring e leasing e qualsiasi forma di finanziamento con Istituti di Credito e Società Finanziarie, nonché acquistare Titoli di Stato o garantiti dallo Stato nei limiti fissati dalla legge;

- richiedere ed utilizzare le provvidenze disposte dalla CEE, dallo Stato Italiano, dalla Regione e da Enti Locali, nonché i finanziamenti ed i contributi disposti;
- aderire a consorzi ed organismi che abbiano oggetto simile a quello della società e che siano integrativi di essa prestando anche avalli o fidejussioni che si rendessero necessari per il loro sviluppo.

SOCI

ART. 3

Sono denominati soci cooperatori i titolari di quote di capitale sociale che si avvalgano delle prestazioni istituzionali della cooperativa e partecipano alla gestione mutualistica.

Il numero dei soci cooperatori è illimitato, ma non può essere inferiore al minimo consentito dalla legge.

Fra i soci cooperatori persone fisiche si distinguono le seguenti categorie:

- a) soci prestatori, che prestano la loro attività ricevendo un compenso di qualsiasi natura o entità, in rapporto all'opera da loro effettivamente prestata;
- b) soci svantaggiati ai sensi dell'art. 4 della legge 8.11.91 n. 381 che debbono costituire almeno il 30% (trenta per cento) dei lavoratori della cooperativa e compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere soci della cooperativa stessa;
- c) soci volontari, che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà.

Possono essere altresì soci persone fisiche, non rientranti nelle precedenti categorie, che condividono gli scopi della cooperativa e si adoperano per il raggiungimento degli scopi statutari.

Possono altresì essere socie persone giuridiche, pubbliche o private, nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali o che comunque siano in grado di concorrere al raggiungimento dell'oggetto sociale. Ogni socio cooperatore è iscritto in una apposita sezione del Libro Soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.

Non possono essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti e non riabilitati e chi abbia comunque interessi contrastanti con quelli della cooperativa.

Possono essere ammessi alla cooperativa, a norma dell'art. 4 della legge n. 59 del 31.01.92 e successive modificazioni ed integrazioni, anche soci, denominati soci sovventori, che

investano capitali nell'impresa e che non si avvalgono delle prestazioni istituzionali di questa.

Possono essere soci sovventori sia le persone fisiche che quelle giuridiche.

La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare della quota e delle azioni sottoscritte.

ART. 4

Chi desidera diventare socio cooperatore deve presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere:

- a) se persona fisica: nome, cognome, data e luogo di nascita, domicilio, cittadinanza;
se persona giuridica: ragione sociale e sede.
- b) l'attività svolta, i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui si chiede di essere iscritto;
- c) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere e versare;
- d) l'incondizionata accettazione dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni regolarmente assunte.

Le persone giuridiche dovranno allegare alla domanda copia autentica dello statuto e della deliberazione dell'organo competente con la quale viene approvata la partecipazione alla società, e la nomina dei delegati all'assemblea della cooperativa.

La domanda di ammissione a socio sovventore deve essere corredata dagli stessi documenti previsti per l'ammissione dei soci ordinari, con esclusione di quanto previsto alla lettera b).

I soci sovventori dovranno esplicitare altresì nella loro domanda il periodo minimo di permanenza nella società prima del quale non è ammesso il recesso.

Sull'accoglimento delle domande decide il Consiglio di Amministrazione della società che dovrà specificare i motivi del mancato accoglimento.

ART. 5

I soci cooperatori sono obbligati:

- a) a versare, nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione, oltre all'importo della quota sottoscritta e della tassa di ammissione, l'eventuale sovrapprezzo quota il cui importo sarà determinato, di anno in anno, dal Consiglio di Amministrazione, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

b) ad osservare lealmente il presente statuto, le deliberazioni dell'assemblea e del Consiglio e le disposizioni dei regolamenti previsti dal presente statuto.

I soci sovventori sono obbligati ad attenersi a quanto disposto dalla lettera d) dell'art. 4, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili ed a versare le azioni sottoscritte nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione.

Il rapporto con i soci sovventori sarà disciplinato, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci.

ART. 6

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio cooperatore:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi in grado di partecipare al raggiungimento dell'oggetto sociale.

Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso ed a provvedere in conseguenza nell'interesse della società.

Il socio sovventore può recedere solo dopo aver superato il periodo minimo di permanenza nella società indicato nella domanda di ammissione.

ART. 7

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può dal Consiglio di Amministrazione essere escluso il socio cooperatore:

- a) che ha perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che svolge attività contrastanti con quella della società;
- c) che non osserva le disposizioni contenute nello statuto e le deliberazioni legalmente prese dagli organi competenti sempreché l'inosservanza comporti gravi inadempimenti agli obblighi sociali;
- d) che, senza giustificati motivi, non adempie puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la società.

Nei casi indicati alle lettere c) e d) il socio inadempiente deve essere invitato, a mezzo di lettera raccomandata a mettersi in regola e la esclusione potrà aver luogo solo trascorso un mese da detto invito e sempre che il socio si mantenga inadempiente.

ART. 8

Nel caso di decesso di un socio la società continuerà con gli eredi e legatari della di lui quota sociale, purché abbiano i requisiti per l'ammissione.

Essi, entro un anno dalla data del decesso, dovranno indicare quello di loro che assumerà la qualifica di socio o li rappresenterà di fronte alla società.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, 2° e 3° comma C.C.

ART. 9

Il socio receduto ed escluso e gli eredi e legatari del socio defunto, quando non trova applicazione l'articolo precedente, avranno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle somme versate oppure della minore somma risultante dal bilancio dell'esercizio nel quale si verifica lo scioglimento del rapporto sociale.

La domanda di rimborso deve esser fatta con lettera raccomandata, a pena di decadenza, nel termine di un anno dalla chiusura del detto esercizio.

In mancanza di tale domanda le somme spettanti ai soci uscenti e agli eredi e legatari dei soci defunti saranno devoluti alla riserva ordinaria.

In ogni caso i soci receduti od esclusi rispondono per due anni, dal giorno in cui il recesso o l'esclusione sono avvenuti, verso la società per il pagamento dei conferimenti non versati e verso terzi nei limiti della quota sottoscritta e non versata, per le obbligazioni assunte dalla società fino al giorno in cui la cessazione della qualità di socio si è verificata. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili gli eredi o legatari del socio defunto.

ART. 10

Il Patrimonio della Società é costituito:

- a) dal capitale sociale dei soci cooperatori che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote del valore nominale ciascuna non inferiore a Euro 26,00, né superiore ai limiti stabiliti dalla legge;
- b) dal capitale sociale dei soci sovventori, rappresentato da azioni nominative ciascuna del valore nominale di Euro 26,00, destinato allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale di cui all'art. 2 del presente statuto.
- c) dal fondo di riserva ordinaria, formato con le quote degli avanzi di gestione o con le quote sociali eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi.
- d) dall'eventuale fondo sovrapprezzo quote, formato con le sole somme versate dai soci a norma del precedente art. 5.
- e) dalla riserva straordinaria.

f) da ogni altra riserva costituita e/o prevista per legge.

Le riserve sono indivisibili e non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita della società, né all'atto dello scioglimento.

ART. 11

La quota sociale sottoscritta ed il relativo plusvalore dovranno essere versati con i tempi e le modalità fissate dal Consiglio.

La suddetta disposizione si applica anche agli aumenti delle quote sociali sottoscritte dai soci durante l'esistenza della società.

ART. 12

Le quote dei soci cooperatori non possono essere cedute senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione. La trasferibilità delle azioni nominative dei soci sovventori è subordinata al gradimento del Consiglio di Amministrazione.

ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

ART. 13

L'esercizio della Società va dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio consuntivo, previo esatto inventario da compilarsi entrambi con criteri di oculata prudenza e con la maggior chiarezza possibile onde facilitarne la lettura da parte dei soci.

L'avanzo di esercizio sarà così ripartito:

- a) non meno del 30% al fondo di riserva ordinario;
- b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della Cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla Legge;
- c) un'eventuale quota da distribuire ai soci cooperatori e sovventori quale dividendo, in misura non superiore a quanto consentito dalla legislazione vigente per le cooperative aventi i requisiti mutualistici agli effetti fiscali, ragguagliato al capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato. Il dividendo spettante ai soci sovventori potrà essere maggiorato, rispetto a quello dei soci cooperatori, fino alla misura massima consentita dalla legge.
- d) un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato nei limiti e con le modalità previste dall'art. 7 della legge n. 59 del 31.01.92 e successive modificazioni ed integrazioni.
- e) l'eventuale rimanenza ai fondi di riserva previsti dalle lettere e) e f) dell'art. 10.

L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può apportare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno, nel rispetto della normativa vigente.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà, in ogni caso, essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

Ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali, l'Assemblea ha sempre la facoltà di deliberare che l'utile netto residuo sia devoluto ai fondi di riserva indivisibili. La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni dei soci sovventori, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale delle quote dei soci operatori.

I dividendi non riscossi entro cinque anni dal giorno dell'approvazione del bilancio a cui si riferiscono, saranno devoluti al fondo di riserva ordinario.

ORGANI DELLA SOCIETA'

ART. 14

a) ASSEMBLEA

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio di Amministrazione ogni anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per:

- a) approvazione del bilancio;
- b) eleggere i componenti del Consiglio di Amministrazione e, se del caso i Sindaci e il presidente del Collegio Sindacale;
- c) la determinazione del compenso agli amministratori ed ai sindaci, a norma dei successivi articoli 19 e 23;
- d) adottare le procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale di cui all'art. 2 del presente statuto approvandone annualmente, in sede di approvazione del bilancio, gli stati di attuazione;
- e) la trattazione di tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale, indicati nell'ordine del giorno.

L'Assemblea potrà anche deliberare sull'eventuale responsabilità degli amministratori e dei Sindaci.

ART. 15

Il Consiglio di Amministrazione potrà convocare la assemblea quante volte lo riterrà utile alla gestione sociale.

L'assemblea dovrà essere convocata senza ritardo quando ne sia fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno un quinto dei voti di cui dispongono tutti i soci, oppure dal Collegio Sindacale.

La convocazione dell'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, sarà fatta con lettera raccomandata, ovvero recapitata a mano a ciascun socio che dovrà rilasciare ricevuta da conservare agli atti della Società, almeno sette giorni prima dell'adunanza.

Nell'avviso suddetto potrà essere indicata la data della eventuale seconda convocazione che non potrà essere tenuta nello stesso giorno fissato per la prima.

L'assemblea potrà essere convocata anche in luogo diverso dalla sede sociale purché nella regione Emilia Romagna.

ART. 16

Le assemblee, tanto ordinarie che straordinarie, sono validamente costituite qualunque sia l'oggetto da trattare in prima convocazione, quando sono presenti tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti di tutti i soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti e rappresentati alla adunanza.

Tuttavia quando si tratti di deliberare sullo scioglimento anticipato della Cooperativa e sul cambiamento dell'oggetto sociale, sulla trasformazione del tipo e sulla fusione della società oppure sul trasferimento della sede sociale fuori della provincia di Ferrara, tanto in prima quanto in seconda convocazione, le deliberazioni relative debbono essere prese con voto favorevole della maggioranza dei voti di tutti i soci.

In questi casi, i dissenzienti o assenti hanno diritto di recedere dalla società; la dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata dai soci intervenuti all'assemblea non oltre tre giorni dalla chiusura di questa e dai soci non intervenuti non oltre quindici giorni dalla data della pubblicazione della deliberazione.

ART. 17

Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni.

Ciascun socio, cooperatore o sovventore, ha un solo voto qualunque sia l'ammontare delle quote sottoscritte. I voti attribuiti ai soci sovventori non devono in ogni caso superare un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

I soci che per qualsiasi motivo non possono intervenire personalmente alla assemblea, hanno la facoltà di farvisi rappresentare soltanto da altri soci, della medesima categoria di soci cooperatori e sovventori.

Ciascun socio può rappresentare al massimo altri due soci.

ART. 18

L'Assemblea è presieduta dalla persona designata dall'assemblea stessa.

L'Assemblea nominerà anche il Segretario;

La nomina del Segretario non ha luogo quando il verbale è redatto dal Notaio. Anche il verbale redatto dal Notaio deve essere trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea.

b) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 19

Il Consiglio di Amministrazione é composto da tre a nove membri nominati tra i Soci cooperatori e i soci sovventori. La maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori.

Gli amministratori durano in carica tre anni, sono sempre rieleggibili e sono dispensati dal prestare cauzione: gli amministratori non hanno diritto a retribuzione, salvo che non lo deliberi l'assemblea, la quale può anche stabilire che ad essi vengano concesse medaglie di presenza.

I Consiglieri nominano tra di loro un Presidente ed eventualmente uno o più Vice Presidenti e un Consigliere delegato; nominano anche per la redazione dei verbali un Segretario che può essere un estraneo al Consiglio.

ART. 20

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente e da chi lo sostituisce tutte le volte che egli lo riterrà utile oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei Consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo di lettera raccomandata da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza ovvero recapitata a mano a ciascun Consigliere che dovrà rilasciare ricevuta da conservare agli atti della Società, e, nei casi di urgenza, a mezzo telegramma da spedire almeno due giorni prima, o con altro mezzo idoneo sempre che la comunicazione pervenga agli interessati almeno 24 ore prima dell'adunanza.

La parità di voti comporta la reiezione della proposta.

ART.21

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società.

Esso può deliberare, pertanto, su tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell'oggetto sociale fatta eccezione di quelle che per legge sono di esclusiva competenza dell'assemblea.

Può concedere, postergare o cancellare ipoteche, o compromettere in arbitri, anche amichevoli compositori, controversie riguardanti la società.

Il Consiglio può delegare parte delle sue attribuzioni ad uno o più dei suoi membri, oppure ad un Comitato esecutivo, il cui numero e le cui attribuzioni saranno fissati dallo stesso Consiglio nei limiti consentiti dalla legge.

Il Consiglio può nominare il Direttore e Comitati tecnici anche fra estranei, stabilendo le composizioni, le mansioni ed eventualmente i compensi.

ART. 22

La firma e la rappresentanza legale della Società, spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Può, perciò, con la sola sua firma rilasciare pure liberatorie quietanza ad Enti Pubblici.

Può, pure, rilasciare procure speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti ed anche per ricorsi, e controricorsi alla Suprema Corte di cassazione, nonché per l'assistenza e rappresentanza legale della società avanti ad altri organi giurisdizionali e amministrativi.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice-Presidente, qualora sia stato nominato e, in mancanza, o nell'assenza di questo, ad un Consigliere designato dal Consiglio.

Il Presidente o chi lo sostituisce potrà delegare la firma sociale ad altro Consigliere con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

c) IL COLLEGIO SINDACALE

ART. 23

Il Collegio Sindacale, nominato se obbligatorio per legge, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti eletti dall'Assemblea anche tra i non soci dell'assemblea, la quale nominerà pure il Presidente del Collegio stesso.

I Sindaci supplenti sono destinati a subentrare, in ordine di anzianità, agli effettivi che eventualmente si rendessero indisponibili nel corso del mandato.

Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile ed è quindi integralmente composto da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

I Sindaci durano in carica tre anni e sono sempre rieleggibili.

Per il compenso ai sindaci si applicano le disposizioni contenute nell'art. 19, comma 2° dello Statuto Sociale; qualora però, l'assemblea stabilisca che i sindaci devono essere remunerati, la retribuzione deve essere fissata all'atto della nomina per tutta la durata della carica.

ART. 24

Il Collegio Sindacale deve controllare l'amministrazione della Società, vigilare sull'osservanza della Legge e dello Statuto Sociale e accertare la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza del bilancio e dei conti dei profitti e delle perdite alle risultanze dei libri e delle scritture contabili.

I sindaci devono anche:

- a) accertare che la valutazione del patrimonio sociale venga fatta con l'osservanza delle norme legislative;
- b) accertare almeno ogni tre mesi la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà della società e ricevuti da essa in pegno, cauzione e custodia;
- c) verbalizzare per accertamenti fatti anche individualmente;

d) intervenire alle adunanze dell'assemblea e dei Consigli di Amministrazione e possibilmente anche a quelli del Comitato Esecutivo, quando sia costituito;

e) convocare l'assemblea, qualora non vi provvedano gli amministratori:

Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre:

I sindaci infine hanno tutti gli altri doveri e compiti stabiliti dalla legge.

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

ART. 25

Il funzionamento tecnico ed amministrativo della società potrà essere disciplinato da un regolamento interno da compilarsi dal Consiglio di Amministrazione e da approvarsi dall'Assemblea.

Nello stesso regolamento potranno essere stabiliti i poteri del Direttore, se nominato, l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti, nonché le mansioni ed il trattamento economico dei dipendenti della società.

ART. 26

Lo scioglimento anticipato della cooperativa, quando ne ricorrano i presupposti di cui all'art. 2545-duodecies del codice civile, è deliberato dall'assemblea straordinaria, la quale, con le maggioranze previste dal presente statuto, decide:

a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;

b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;

c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.

La cooperativa potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con delibera dell'assemblea, assunta con le maggioranze previste per la modifica dell'atto consuntivo e dello statuto. I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere.

ART. 27

DEVOLUZIONE PATRIMONIALE

In caso di scioglimento della cooperativa vi è obbligo di devoluzione dell'intero patrimonio sociale ai fini mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, dedotti nell'ordine:

- a) il rimborso delle azioni di partecipazione cooperativa e i dividendi eventualmente maturati;
- b) il rimborso dei conferimenti effettuati dai soci sovventori, eventualmente rivalutati e i dividendi eventualmente maturati;
- c) il rimborso delle quote versate dai soci lavoratori, aumentate delle somme eventualmente attribuite a titolo di rivalutazione e ristorno e i dividendi eventualmente maturati.

ART. 28

CLAUSOLA ARBITRALE

Tutte le controversie derivanti dal presente statuto, dai regolamenti approvati dall'assemblea e più in generale dal rapporto sociale, ivi comprese quelle relative alla validità, interpretazione e l'applicazione delle disposizioni statutarie e regolamentari o delle deliberazioni adottate dagli organi sociali e quelle relative a recesso od esclusione dei soci, che dovessero insorgere tra la società ed i soci, o tra soci, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione secondo il regolamento del servizio di conciliazione della C.C.I.A.A. di Ferrara con gli effetti previsti dagli artt. 38 e seguenti del D. Lgs. 5/2003.

Ogni controversia non risolta tramite la conciliazione, come prevista nella presente clausola, entro sessanta giorni dalla comunicazione della domanda, o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, sarà risolta mediante arbitrato rituale secondo diritto di conformità del regolamento della Camera di Commercio di Ferrara che provvederà alla nomina dell'arbitro o degli arbitri.

Le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale o arbitrale. Il procedimento di conciliazione dovrà svolgersi entro sessanta giorni dalla comunicazione della domanda o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto.

ART. 29

DISPOSIZIONI FINALI

Le clausole mutualistiche di cui all'art. 2514 del codice civile e previste dagli articoli del presente statuto sono inderogabili e devono essere di fatto osservate.

Per quanto non è previsto dal presente statuto valgono le norme del vigente codice civile e delle leggi speciali sulla cooperazione.

F.to: FRANCESCO FODDIS

F.to: DOTTOR SEVERO MAISTO - NOTAIO.

**COPIA INFORMATICA CONFORME AL DOCUMENTO ORIGINALE SU SUPPORTO
CARTACEO, RILASCIATA AI SENSI DELL'ARTICOLO 20 COMMA 3 DEL D.P.R. N.
445/2000**

**ATTO REGISTRATO PRESSO L'UFFICIO DELLE ENTRATE DI FERRARA IN DATA
10 GENNAIO 2005 AL N. 108**

ESENTE DA BOLLO D. LGS N. 460/97 - REG. PREF. SEZ COOP. SOCIALI N. 18/B

Iscritta all'albo regionale coop. sociali n. 1835/99.